TRACCIA 1

# PENALE

**N. 9**

Tizio, appuntato scelto dei Carabinieri, terminato il servizio, nota che la sua auto presenta vistosi danni alla carrozzeria, segnatamente graffi e ammaccature. Avendo rimproverato la sera prima un gruppo di ragazzini poiché infastidivano i passanti con scherzi pesanti, sospetta immediatamente che possano essere stati loro gli autori del danneggiamento.

Pur non avendoli identificati la sera precedente, riesce comunque a stilare una lista di sospettati, tutti minorenni. Senza sporgere querela, convoca in caserma i genitori chiedendo di essere risarcito e non avendo ottenuto soddisfazione si reca anche a casa degli stessi, indossando l’uniforme e consegnando i preventivi di riparazione di alcune carrozzerie per giustificare l’entità della somma chiesta a titolo di risarcimento.

Solo alcuni dei genitori aderiscono alle richieste e raccolgono la somma di 600,00 euro che viene rifiutata dall’appuntato Tizio, in quanto inferiore rispetto a quella indicata nei preventivi.

In seguito alla denuncia sporta da Sempronio, uno dei genitori, il Pubblico Ministero chiede ed ottiene il rinvio a giudizio dell’appuntato Tizio con i seguenti capi d’imputazione: reato di concussione tentata *ex* artt. 317 e 56 c.p. a danno dei genitori che non hanno aderito alla richiesta; e reato di concussione consumata *ex* art. 317 c.p. ai danni di coloro che hanno raccolto la somma da offrire a titolo di risarcimento.

Tizio sostiene di non avere agito in qualità di appuntato dei carabinieri ma come privato cittadino, senza provocare nei genitori alcuna forma di timore reverenziale; sostiene altresì che aveva comunque diritto ad essere risarcito e che pertanto ha fatto valere un suo diritto, di essere stato sì insistente ma solo al fine di persuadere i genitori a fare la cosa giusta e senza coartarne la volontà.

Gli scacchisti, assunte rispettivamente le vesti del difensore di Tizio (imputato) e di Sempronio (uno dei genitori dei minori), elaborino la difesa delle contrapposte posizioni sostanziali e processuali soffermandosi sulla nozione e sull’applicabilità dell’istituto della concussione e del tentativo.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Sentenza di riferimento: Cass. pen. Sez. VI, 09 luglio 2024, n. 36951